



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"
82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n° 187

San Giorgio del Sannio 19/06/2020

Al D.S.G.A.

A tutto il personale docente

A tutto il personale ATA

e, p. c.

Al Medico competente – dott. Marcello Di Iorio

Al RLS – sig. Giampiero Nisco

Alla R.S.U.

Atti

Sito web www.icsangiorgiodelsannio.edu.it

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro: attività del medico competente e diritti/obblighi del dipendente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali, come integrato e modificato il 24 aprile 2020;

VISTO il “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, emanato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE le “*Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività*”, emanate con circolare prot.n. 14915 del 29/04/2020 dal Ministero della Salute, per il tramite della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 4;

VISTO il comunicato del 15 maggio 2020 dell’INAIL avente ad oggetto “*L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore del lavoro*” in cui è precisato che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa;

- TENUTO CONTO** che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- CONSIDERATO** che l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ha come finalità la tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché della collettività nell'ambito della gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica;
- CONSIDERATO** che il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative e che esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza;
- RICHIAMATA** la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 1, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”*;
- CONSIDERATO** che il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico;
- VISTO** il *Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19* adottato dalla Scrivente, in qualità di datore di lavoro, in data 06/05/2020, in cui, tra le altre misure, è precisato che vanno privilegiate in questo periodo le visite preventive, le visite a richiesta e le visite a rientro da malattia, detto protocollo è depositato agli atti della scuola;
- VISTO** il proprio decreto, prot. n. 1759/A28 del 19/06/2020, di costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- VISTA** la riunione del Comitato (Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, RLS, Responsabile Amministrativo e Responsabili di plesso) tenutasi in data 14/05/2020 in modalità live sincrona con Cisco Webex;
- VISTE** le vigenti norme sulla privacy;
- VISTI** gli obblighi del datore di lavoro di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da Sars-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'azienda (Istituto) ad integrazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio);

INFORMA

il personale scolastico di quest'Istituto circa:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il datore di lavoro;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda (uffici o plessi scolastici) durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo di attenersi alle seguenti misure cautelative per accedere in azienda (uffici o plessi

scolastici) e, in particolare, durante il lavoro:

- ✓ mantenere la distanza di sicurezza;
- ✓ rispettare il divieto di assembramento;
- ✓ osservare le regole di igiene delle mani;
- ✓ utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

- l'obbligo di comunicare, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone;
- la possibilità, alla ripresa delle attività, di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41, c. 1, lett. c, D.lgs. 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente;
- il diritto/obbligo, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, di essere sottoposti dal medico competente, previo accertamento del possesso di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, alla visita medica prevista dall'art.41, c. 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Polito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93